

N. 3099

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MILIO e PASTORE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1998**

---

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 febbraio 1948, n. 47,  
concernente disposizioni sulla stampa

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di introdurre alcune modifiche alle disposizioni sulla stampa nel tentativo di porre un freno all'allarmante fenomeno della crescita esponenziale di querele per diffamazione e citazioni per danno alla reputazione, avanzate nei confronti di giornalisti, direttori ed editori. Negli ultimi anni, l'Italia è stata il teatro di vicende processuali estremamente importanti per il destino, anche politico, del Paese, vicende spesso dominate però dalla logica dell'emergenza, si trattasse di processi di «Tangentopoli», di processi per mafia, o di processi per l'emergenza dell'ultima ora. Tale anomala condizione ha determinato una sorta di interdizione all'esercizio del diritto - e per il giornalista dovere - di cronaca e del diritto d'opinione. Molte testate «non allineate» risultano infatti sommerse dalle azioni civili e penali avanzate, in particolare da magistrati, nei confronti di giornalisti, direttori ed editori. Che la critica ai magistrati non debba essere considerato terreno per l'esercizio della libertà di manifestazione di pensiero e di stampa sembra dimostrato se si considera che, in base ad un monitoraggio sulle pendenze, presso il tribunale civile di Roma, di richieste di risar-

cimento per diffamazione a mezzo stampa, realizzato dall'avvocato Zeno Zencovich, risulta che per il periodo 1988-94 i risarcimenti medi ottenuti dai magistrati per tali reati sono stati di importo maggiore e sono stati liquidati in tempi estremamente più rapidi, rispetto quelli «ordinari».

D'altro canto, in base alla vigente normativa sulla competenza, nelle cause civili è lo stesso tribunale in cui opera il magistrato che ha fatto causa che giudica del caso.

In uno Stato libero e democratico la preoccupazione per il destino di una stampa libera dovrebbe essere almeno pari a quella per la tutela della immagine di «chiunque». Bisogna quindi garantire le condizioni di «fare giornalismo» e politica in un clima meno oppressivo e ricattatorio, più libero.

Per queste ragioni il presente disegno di legge intende introdurre come condizione per l'esercizio dell'azione penale e civile (articolo 2) la omessa rettifica obbligatoria (articolo 1) a richiesta della parte interessata o anche d'ufficio. Si tratterebbe comunque di disposizioni applicabili anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge per i quali non sia stata esercitata l'azione civile e/o penale (articolo 3).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Risposte e rettifiche*). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a far inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o diffondere per radio o televisione le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, che siano pertinenti e non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza con le medesime caratteristiche tipografiche, per le filodiffusioni e le televisioni in fascia oraria e con rilievo identici a quelli della produzione che ha dato la notizia.

3. Le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 2 sono pubblicate:

a) per i quotidiani e le agenzie di stampa, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, nella stessa pagina e nel medesimo spazio del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono;

b) per i periodici, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce;

c) per le radio e televisioni entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta.

4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, la rettifica o dichiarazione non

sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2 e 3, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.

5. La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nell'agenzia di stampa o nel periodico o se ne deve dare comunicazione per radio o televisione. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata».

#### Art. 2.

1. L'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (*Competenza*). - 1. La cognizione dei reati commessi con il mezzo della stampa appartiene al tribunale, salvo che non sia competente la corte di assise. L'esercizio dell'azione penale o civile per il risarcimento è esclusa se gli obbligati, anche spontaneamente, hanno ottemperato alle rettifiche e dichiarazioni di cui all'articolo 8».

#### Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge, si applicano anche per i fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, ma per i quali non è stata esercitata nè l'azione civile, nè l'azione penale.